

**Allegato n. 1 Programma Operativo della Misura 211**



**MISURA 211**

*Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane*

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

Reg. (UE) del Parlamento e del Consiglio n. 1310/2013

***PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA  
AVVISO PUBBLICO REGIONALE ANNUALITA' 2014***

*Le parti in carattere corsivo sono tratte dal P.S.R. 2007-2013*

## **INDICE**

- 1 Obiettivi**
- 2 Caratteristiche della Misura**
- 3 Beneficiari**
- 4 Requisiti e impegni**
- 5 Aree di applicazione**
- 6 Domande di Indennità**
- 7 Selezione delle domande**
- 8 Dotazione finanziaria**
- 9 Indennità concedibili e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie**
- 10 Istruttoria delle domande**
- 11 Subentro negli impegni**
- 12 Controlli**
- 13 Perdita dei requisiti e inadempimenti**
- 14 Condizionalità**
- 15 Riferimenti normativi**

## **Principali definizioni e abbreviazioni**

<b>P.S.R. 2007-2013</b>	Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. (CE) 1698/05
<b>P.O. Asse 2</b>	Programma Operativo dell'Asse 2 "Ambiente" del P.S.R. 2007-2013
<b>A.G.R.E.A.</b>	Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura. Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.)
<b>Avviso pubblico regionale:</b>	Modalità attuativa prevista dal P.S.R. 2007-2013 (modifiche introdotte nelle Versioni n. 8 e n. 9 del P.S.R.)
<b>Annualità di riferimento dell'indennità:</b>	<u>periodo, di durata ANNUALE</u> , calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle "domande di indennità" cui è da riferire il pagamento delle medesime indennità
<b>Amministrazione competente:</b>	Amministrazione provinciale territorialmente competente
<b>Condizionalità</b>	norme relative al quadro regolamentare nazionale e regionale in ordine al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009 (vedi il DM 30125/2009 sue successive modifiche ed integrazioni e la deliberazione di Giunta regionale n. 275 del 3 marzo 2014).

## 1. Obiettivi

Il presente Programma Operativo di Misura, che costituisce avviso pubblico regionale, si pone l'obiettivo di definire in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura 211 del P.S.R. 2007-2013 per l'annualità 2014.

Secondo quanto stabilito dal P.S.R. 2007-2013 *“la Misura contribuisce all'obiettivo specifico dell'Asse 2 “Mantenere le attività agricole sostenibili nelle aree svantaggiate montane e collinari”. La prosecuzione dell'attività agricola nelle zone svantaggiate di montagna, garantendo il mantenimento di una gestione attiva delle superfici agricole, in particolare attraverso l'attuazione della condizionalità, risulta difatti un elemento indispensabile per tutelare l'ambiente e gli spazi naturali. Inoltre, attraverso la priorità attribuita alle aree agricole ad alto valore naturalistico la Misura concorre all'obiettivo specifico dell'Asse 2 “Salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori agricoli e forestali, favorire una corretta gestione delle aree della Rete Natura 2000, tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturalistico (AVN)”.*

La Misura contribuisce altresì a *compensare il deficit di reddito a carico degli agricoltori che esercitano la propria attività nelle aree montane caratterizzate da svantaggi naturali.*

## 2. Caratteristiche della Misura

*L'indennità per ettaro di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) viene corrisposta agli agricoltori delle zone svantaggiate delle aree montane. Le Misura è orientata a sostenere le aziende agricole indipendentemente dal loro orientamento produttivo e, ai fini della sostenibilità delle attività agricole, richiede esclusivamente il rispetto delle norme della Condizionalità di cui al Reg.(CE) 73/2009. Il sostegno concesso è differenziato in funzione del tipo di destinazione colturale delle superfici e viene ridotto in funzione della classe di estensione aziendale.*

*I sostegni vengono erogati in base ad un criterio per il quale le aziende di grandi estensioni vengono sostenute meno rispetto a quelle più piccole. E' ampia la tipologia aziendale che può avere accesso al regime di sostegno che comunque dovrà garantire una minima disponibilità di SAU e il rispetto della sola condizionalità.*

*Per l'adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale.*

## 3. Beneficiari

Possono beneficiare delle indennità di cui alla Misura 211 *gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile con età inferiore a 65 anni, con priorità per gli Imprenditori Agricoli Professionali, di cui al D.Lgs n. 99/04.*

Possono accedere al pagamento dell'indennità compensativa gli imprenditori agricoli iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro

delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che conducono terreni agricoli nel territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Al fine di definire la condizione "anagrafica" sopra richiamata, in caso di corresponsabilità nella conduzione di aziende agricole, si specifica che:

- A. nelle società di persone l'età inferiore a 65 anni, dovrà essere posseduta da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- B. nelle società di capitale l'età inferiore a 65 anni dovrà essere posseduta da un Amministratore.

Nelle cooperative, sempre al fine di definire la condizione "anagrafica", si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.

#### **4. Requisiti e impegni**

Per beneficiare delle indennità gli imprenditori agricoli devono rispettare le "condizioni di ammissibilità" definite nel P.S.R. 2007-2013.

Il requisito anagrafico (età inferiore a 65 anni) deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I requisiti di accesso dovranno fare riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

Per il calcolo delle UBA si farà riferimento

- alla consistenza media dei capi risultante nell'Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda;
- ovvero, qualora la consistenza media risultante dall'Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda, potrà essere dichiarata dal richiedente la consistenza media dall'inizio dell'anno solare corrente al momento della presentazione della domanda.

##### *A) Condizioni di ammissibilità per le aziende:*

- *il beneficiario deve essere titolare di una superficie minima di 5 Ha di SAU; nel periodo di impegno la SAU condotta in area svantaggiata non può risultare inferiore a 2,5 ettari.*
- *almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata*
- *l'attività agricola deve essere mantenuta per il periodo di riferimento dell'impegno.*

A seguito delle disposizioni introdotte dal Regolamento (UE) n. 1310/2013 in ordine al venir meno, a decorrere dal 2014, dell'obbligo di proseguire l'attività agricola per cinque anni nelle aree di cui alla Misura 211, si prevede che per coloro che

presentano la prima domanda di indennità a valere sul presente avviso l'impegno abbia durata esclusivamente per l'annualità corrente.

Per i beneficiari della Misura che abbiano invece già presentato domanda di indennità in annualità precedenti dovranno essere rispettati gli impegni relativi al mantenimento dell'attività agricola per i 5 anni successivi alla presentazione della prima domanda, secondo le specificazioni indicate nei programmi operativi e rispettivi bandi provinciali di riferimento.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni a prescindere dalla durata dei titoli di possesso sussistenti all'atto di presentazione della domanda.

Pertanto, fatta eccezione per le "cause di forza maggiore" non prevedibili al momento della presentazione della domanda, il mancato proseguimento dell'attività agricola nel corso del 2014 comporta il recupero delle indennità corrisposte nel "periodo di impegno" ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) 65/2011, fatto salvo il caso di subentro nell'impegno come da specifico paragrafo.

- *l'attività agricola deve essere svolta nel rispetto delle norme previste in applicazione della Condizionalità di cui agli articoli nn. 4, e 5 e 6 del Regolamento. (CE) n. 73/2009 e successive modifiche ed integrazioni*

Le prescrizioni previste per la condizionalità devono essere rispettate per il periodo di impegno.

A norma dell'art. 50 bis del Reg. (CE) 1698/05 il beneficiario che riceve pagamenti per indennità della Misura 211 è tenuto a rispettare "nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e la buona condizione agronomica e ambientale di cui Reg. (CE) 73/2009 (vedi il DM 30125/2009 sue successive modifiche ed integrazioni e la deliberazione di Giunta regionale n. 275 del 3 marzo 2014) per l'annualità di riferimento.

A norma dell'art. 21 del Reg. UE 65/2011 "in caso di accertamento di un'inadempienza, si applica una riduzione all'importo complessivo ... che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento".

*In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità nella Regione Emilia-Romagna e con riferimento al Regolamento regionale n. 1 del 28 ottobre 2011 per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati", il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro fatte salve eventuali deroghe concesse ai sensi della Decisione della Commissione 2011/721/CE e del relativo piano di attuazione della Regione di cui alla determinazione n. 776 del 2012) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all'esterno delle aree vulnerabili.*

Devono essere rispettati i seguenti limiti per anno:

- in Zone Vulnerabili per la direttiva "Nitrati", 170 kg/ettaro di azoto al campo, al netto delle perdite,
- nelle altre zone 340 kg/ettaro .

Il riferimento per definire il peso equivalente delle specie animali di interesse zootecnico in rapporto all'azoto prodotto è dato dalla tabella 3 dell'Allegato 1 al già citato Regolamento regionale n. 1/2011 che specifica i criteri operativi in ordine al Piano d'azione previsto dalla Direttiva Nitrati.

*B) Condizioni di ammissibilità per le superfici:*

Con riferimento alle tipologie suscettibili di essere riconosciute per il computo delle indennità da corrispondere di cui al successivo paragrafo "Indennità concedibili" si specificano le seguenti *condizioni di ammissibilità per le superfici*:

- *le superfici devono essere ricadenti in aree svantaggiate;*
- *le superfici a castagneto devono essere accatastate come castagneto da frutto e governate a frutto;*
- *i prati-pascoli devono essere sfalciati almeno una volta all'anno e/o pascolati almeno due mesi all'anno.*
- per i pagamenti connessi all'attività zootecnica, il rapporto tra le U.B.A. allevate e la superficie foraggera (superfici a silomais escluse) non deve essere inferiore a 0,5 nell'"annualità di riferimento dell'indennità";
- l'effettiva situazione aziendale, con particolare riferimento alle superfici foraggere, deve essere coerente con quanto indicato in domanda e con la documentazione catastale;
- la conduzione dei terreni e l'attività zootecnica devono essere conformi alla legislazione vigente in materia ambientale e di identificazione e registrazione degli animali.

Relativamente alla qualità di coltura catastale prescritta dal PSR per i castagneti, si specifica che, in applicazione dell'art. 2 comma 33 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni con Legge n. 286/2006, per i beneficiari che hanno un Piano Colturale validato sul Sistema Operativo delle Pratiche dell'AGREA (SOP), la determinazione della qualità catastale delle superfici di possesso fa riferimento ai macrousi delle superfici aziendali popolati sull'anagrafe, detti macrousi sono infatti oggetto di interscambio dati con l'Agenzia del Territorio.

### **Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 211 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o

transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

Nel P.S.R. 2007-2013 per beneficiare della corresponsione delle indennità compensative, sia per la Misura 211 che per la Misura 212, è indicata quale condizione per l'ammissibilità la prevalenza della SAU in area svantaggiata: *“almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata”*.

In considerazione del fatto che non vengono fornite ulteriori specificazioni sull'accezione del termine "area svantaggiata", al fine di corrispondere più propriamente agli obiettivi perseguiti delle Misure in questione, per "area svantaggiata" si intende l'accezione estensiva e si dispone quanto segue.

Il computo della percentuale della SAU in area svantaggiata terrà sempre in considerazione la somma delle estensioni delle particelle ricadenti in entrambe le aree svantaggiate (sia quelle inerenti all'attuazione della Misura 211 che quelle inerenti all'attuazione della Misura 212), anche per il caso in cui venga presentata o sia ammissibile a contributo una sola domanda relativa a una sola delle due Misure.

Ne consegue che risulta possibile per gli imprenditori agricoli che conducono Aziende nelle quali più del 50% della SAU ricade in area svantaggiata (considerando sia quella inerente all'attuazione della Misura 211 che quella inerente all'attuazione della Misura 212) presentare distinta domanda per entrambe le Misure, richiedendo a pagamento distintamente le particelle di rispettiva competenza.

Nei casi per i quali risultino finanziabili, per uno stesso beneficiario, nella stessa annualità, sia una domanda per indennità di cui alla Misura 211 che una domanda per indennità di cui alla Misura 212, la riduzione percentuale prevista per la "modulazione" è da applicare computando comunque l'intera SAU aziendale.

Ogni singola richiesta di aiuto/pagamento è limitata alle indennità riconoscibili nell'annualità di riferimento del presente avviso pubblico.

AGREA provvederà ad effettuare per i beneficiari di cui sopra i necessari controlli anche in mancanza della presentazione di specifiche domande di pagamento.

## **5. Aree di applicazione**

*Le Misure si applica su tutto il territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005, con priorità nelle aree agricole ricadenti nella Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE e n.*

92/43/CEE, nelle Zone Vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE "Nitrati" e in quelle ad alto valore naturalistico.

Per essere ammessi al pagamento delle indennità almeno il 50% della S.A.U. aziendale dovrà essere compresa in area svantaggiata.

## 6. Domande di indennità

### Presentazione

Con riferimento all'art. 2 del Reg. (UE) 65/2011, lettera a), e al paragrafo 5.3.2.4 del P.S.R. 2007-2013, per l'annualità 2014, possono beneficiare delle indennità di cui alla Misura 211 gli imprenditori agricoli di cui al paragrafo 3 "Beneficiari" che in seguito all'istruttoria sulla domanda presentata risultino ammissibili ad aiuto.

Le domande di aiuto/pagamento delle indennità compensative devono essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto sopra la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento a valere sull'annualità 2014, è il **15 maggio 2014**.

Le domande di indennità compensative per la Misura 211 (e le eventuali rettifiche) dovranno essere presentate secondo le modalità definite da AGREA. [https://agreabo.regione.emilia-romagna.it/normativa\\_sito\\_agrea/search.php](https://agreabo.regione.emilia-romagna.it/normativa_sito_agrea/search.php), a partire dal 31 marzo 2014.

Nel caso in cui le superfici per le quali è richiesta l'indennità siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i **requisiti di accesso** faranno riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

La Misura 211 *intende sostenere e promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio delle aree svantaggiate della Regione*, pertanto non sono da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

### Competenza

La domanda di aiuto è **unica** anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo impegno ricadono in territori di più Amministrazioni la competenza relativa all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente Avviso pubblico è attribuita all'Amministrazione nel cui territorio è ubicata la maggior parte della SAU.

## 7. Selezione delle domande

In ragione del completo finanziamento di tutte le istanze risultate ammissibili, non verranno applicati, a valere sul presente avviso pubblico, i criteri di priorità previsti dal Programma Operativo dell'Asse 2.

## 8. Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per il presente avviso della programmazione 2007-2013 ammontano ad Euro 5.919.956,00.

Per il finanziamento delle domande di aiuto/pagamento ammissibili eccedenti la suddetta disponibilità si provvederà con risorse del periodo di programmazione 2014-2020.

## 9. Indennità concedibili e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

*Per l'adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale.*

L'inserimento delle domande nell'elenco delle istanze ammissibili conferisce titolo al pagamento per la sola "annualità di riferimento dell'indennità".

### Indennità corrisposta per tipologia di coltura

*L'aiuto concesso per ettaro di superficie coltivata, è diversificato in funzione del tipo di coltura praticata, secondo il seguente schema:*

<i>COLTURA</i>	<i>Sostegno massimo (€/ha)</i>
<i>Fruttiferi , Orti, Frutti minori, Piante officinali</i>	<i>150</i>
<i>Ulivo, Castagno da frutto, Vite</i>	<i>100</i>
<i>Praticoltura avvicendata + zootecnia</i>	<i>200</i>
<i>Pascolo Prato permanente + zootecnia</i>	<i>150</i>
<i>Seminativi</i>	<i>150</i>
<i>Praticoltura avvicendata</i>	<i>100</i>
<i>Pascolo Prato permanente di montagna</i>	<i>100</i>

*Gli aiuti destinati alle superfici connesse all'attività zootecnica sono determinati, per ogni azienda, sulla base di un rapporto UBA/superficie foraggiera pari o superiore a 0,5 (con esclusione delle superfici a silo-mais).*

Con riferimento alla tabella precedente sono da considerare:

- "praticoltura avvicendata", le colture di cui al punto 2.01.09 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/09 con l'esclusione di quelle utilizzate per la produzione di energia rinnovabile e delle *superfici a silo mais* ,
- "prato permanente e pascolo" le colture di cui al punto 2.03 dell'Allegato II del del Reg. (CE) n. 1200/09.

Relativamente alle superfici di cui al punto 2.03, quelle utilizzate come pascoli magri (2.03.02) o comunque "con tara" possono essere ammesse a pagamento solo per imprenditori agricoli con attività zootecnica aziendale. Al riguardo sono da considerare i soli allevamenti bovino e/o ovino e/o caprino e/o equino connessi all'impegno di pascolamento previsto dalla Misura.

## **Modulazione dell'indennità**

*L'indennità è commisurata alla superficie di cui dispone l'azienda. E' prevista, pertanto, una modulazione del premio corrisposto all'imprenditore agricolo, secondo i seguenti criteri:*

- *per aziende con estensione inferiore o uguale a 20 ha di S.A.U., erogazione del sostegno massimo/ha di S.A.U. previsto;*
- *per aziende con estensione superiore a 20 ha di S.A.U. e inferiore o uguale a 30 ha di S.A.U., il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 20% per ettaro;*
- *per aziende con estensione superiore a 30 ha di S.A.U. il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 30% per ettaro;*

*in tutti i casi, il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha di S.A.U. aziendale.*

Si specifica che nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per la Misura 211 che per la Misura 212, la riduzione percentuale prevista per la "modulazione" è da applicare computando comunque l'intera SAU aziendale.

Analogamente si procederà anche per il computo della riduzione.

Ai fini dell'applicazione della modulazione, al momento della presentazione della domanda, il richiedente di indennità che conduce più di 50 ha in zona svantaggiata indicherà quali particelle fra quelle condotte si intendono da considerare per il computo dell'indennità. Il tetto deve considerarsi unico per beneficiario anche qualora egli richieda l'aiuto sia sulla Misura 211 che sulla 212; i 50 ettari di SAU aziendale massima a premio saranno quindi valutati come somma degli ettari richiesti a premio nelle domande delle due Misure.

## **Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie**

*Le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo già oggetto di domanda di aiuto per l'Azione 2 "Produzione biologica" Misura 214, previsto per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/2007 e successive modificazioni, non potranno nel contempo beneficiare del sostegno per le superfici "Praticoltura avvicendata + zootecnia" e/o "Pascolo Prato permanente + zootecnia" previsto dalle Misure 211 e 212. Tali superfici potranno nel contempo beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti per le superfici "Praticoltura avvicendata" e/o "Pascolo Prato permanente di montagna" di cui alle Misure 211 e 212.*

Nei casi in cui chi richiede il pagamento di indennità, nella medesima annualità di riferimento, presenti una domanda di pagamento per l'Azione 2 della Misura 214 associata alla notificazione del metodo biologico anche in ambito zootecnico, alla totalità delle particelle agricole riconoscibili "praticoltura avvicendata" o "prato permanente e pascolo" potrà essere riconosciuto unicamente l'importo delle indennità al livello previsto "senza zootecnia". Ciò anche se parte di dette particelle non risultassero suscettibili di pagamento per l'Azione 2 al livello previsto per la zootecnia biologica regolarmente notificata.

Sarà cura di AGREA provvedere affinché in sede di compilazione delle domande di indennità le particelle in questione non vengano richieste a pagamento al livello previsto “+ zootecnica”.

## 10. Istruttoria delle domande

Le Amministrazioni provinciali territoriali competenti individuano il Responsabile del procedimento amministrativo, la struttura preposta all'istruttoria e ad ogni adempimento procedurale, nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti e ne danno opportuna comunicazione.

Ad avvenuta ricezione e protocollazione delle domande di aiuto le Amministrazioni dovranno provvedere all'istruttoria di ammissibilità ed ai necessari controlli.

Le Amministrazioni provvederanno a definire gli esiti delle istruttorie di ammissibilità sul Sistema Operativo delle Pratiche (SOP) dell'AGREA entro 75 giorni di calendario dal termine fissato da A.G.R.E.A. per l'acquisizione della copia cartacea delle domande.

Per le istanze ritenute non ammissibili il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Entro i successivi 15 giorni, le Amministrazioni provvederanno all'approvazione di un elenco delle domande ammissibili e alla concessione degli aiuti, nell'atto verranno indicate anche le istanze non ammissibili.

Ogni Amministrazione competente provvederà inoltre agli obblighi di pubblicazione degli esiti delle domande tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione medesima e tramite affissione all'albo pretorio provinciale; è esclusa ogni altra comunicazione formale. Restano fermi gli ulteriori obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs. n. 33/2013.

## 11. Subentro negli impegni

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06, se nel corso del “periodo di impegno” un beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Ai sensi del medesimo articolo se non avviene il *subentro* “... *il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto*” e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato Regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione delle indennità percepite.

Tale restituzione non è dovuta qualora nel corso del periodo di impegno l'estensione della SAU residua ricadente in area svantaggiata risulti pari o superiore a 2,5 ha. Tale superficie rappresenta l'estensione minima di SAU da condurre in area svantaggiata per corrispondere al requisito minimo di accesso alla Misura (“almeno il 50% della SAU”

minima di 5 ha che complessivamente un beneficiario deve avere in conduzione per accedere alla Misura deve ricadere in area svantaggiata).

In ogni caso, in relazione al trasferimento si dovrà procedere come di seguito indicato:

- il soggetto subentrante deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'“*Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna*”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003

ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare all'Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo dell'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione delle indennità erogate anche se percepite dal precedente beneficiario.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente.

In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

## 12. Controlli

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato

- nel Reg. (CE) 65/2011 - in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4” - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;
- nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 e sue modifiche ed integrazioni;
- nella deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008 sue modifiche e integrazioni;

- nella deliberazione della Giunta regionale n. 1107 del 27 luglio 2011, che ha apportato modifiche e integrazioni alla precedente deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008, sue modifiche e integrazioni.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

### 13. Perdita dei requisiti e inadempimenti

#### Irregolarità

##### 1. Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità del pagamento dell'indennità

I requisiti richiesti per beneficiare del pagamento di indennità per la Misura 211 sono definiti nel P.S.R. 2007-2013 e dettagliati nel precedente paragrafo "Requisiti e Impegni".

Gli stessi devono essere rispettati per il periodo di impegno, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 65/2011 e/o il recupero degli aiuti come disciplinato dal medesimo Regolamento.

##### 2. Difformità di superficie e Difformità di UBA

Si configura difformità di superficie e/o di UBA qualora le superfici e/o i capi dichiarati siano superiori o inferiori a quelli accertati.

Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 "Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità del pagamento dell'indennità" nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Per i casi di **"difformità" di superficie e/o delle UBA** si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) 65/2011.

##### 3. Inadempimenti

Gli impegni connessi al pagamento di indennità sono definiti nel P.S.R. 2007-2013 e dettagliati nel precedente paragrafo 4. Gli stessi devono essere rispettati per il periodo di impegno.

In particolare, nei casi in cui il beneficiario di indennità compensative non prosegua l'attività agricola in zona svantaggiata per il periodo prescritto, ovvero la SAU condotta in dette aree risulti inferiore al limite definito nel paragrafo "Requisiti e Impegni", viene pregiudicato il raggiungimento dell'obiettivo della Misura. In tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) 65/2011.

Sono in ogni caso fatti salvi i casi di forza maggiore.

### 14. Condizionalità

I beneficiari di indennità per la Misura 211, sono tenuti nel 2014 - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni: il DM 30125/2009 sue successive modifiche ed integrazioni e la deliberazione di Giunta regionale n. 275 del 3 marzo 2014.

Con riguardo *alle norme di condizionalità relative alla Buona conduzione agronomica e ambientale, si evidenziano quelle relative:*

- *all'obbligo di proteggere il pascolo permanente, che comporta l'impossibilità di convertire ad altri usi le superfici a pascolo permanente; a tale proposito si evidenzia l'importanza per la biodiversità di mantenere tali superfici, contrastando l'avanzamento naturale del bosco e pertanto conservando habitat per l'alimentazione e la riproduzione di specie di interesse comunitario;*
- *all'obbligo di gestire le superfici ritirate dalla produzione con finalità di tutela della biodiversità, in particolare, attraverso il mantenimento durante tutto l'anno di una copertura vegetale, naturale o artificiale e da sfalciare o trinciare almeno una volta all'anno ma al di fuori del periodo importante per la riproduzione della fauna selvatica (compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio nella Rete Natura 2000 e tra il 15 marzo e il 15 luglio nelle altre aree);*
- *al divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti e di effettuare livellamenti se non sono autorizzati.*

## **15. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1290/2005
- Reg. (CE) n. 1698/2005
- Reg. (CE) n. 1974/2006
- Reg. (UE) n. 679/2011 che modifica il Reg. (CE) 1974/2006
- Reg. (UE) n. 335/2013 che modifica il Reg. (CE) 1974/2006
- Reg. UE n. 1310/2013
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

- Reg. (CE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 e abroga il Reg. (CE) 1975/2006
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1006/2008
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1107/2011 inerente le modifiche alle previsioni sulle violazioni degli impegni per l'Asse 2 previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1006/2008 a partire dall'annualità di pagamento 2011
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.